

Verbale N. 1 del 29 gennaio 2019

COMUNE DI BAULADU

Provincia di Oristano

PARERE DEL REVISORE su Seconda Reimputazione parziale di Residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 e punto 9.1 del Principio Contabile All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

IL REVISORE DEI CONTI

RICEVUTA in data 28/01/2019, la proposta di determinazione del Responsabile del servizio finanziario avente per oggetto: "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2 punto 9.1) N. 1 anno 2019";

RICHIAMATI:

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. 118/2011 il quale prevede che *"Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è*

effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011 il quale - al punto 9.1 - prevede che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.”;*

TENUTO CONTO che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:

1. la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato;
2. la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
3. il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTE la comunicazione per la reimputazione di impegni non esigibili presentata in data 28/01/2019 dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e la determina n. 91 del 31/12/2018 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

VISTI i prospetti di cui agli allegati A) e B) con i quali sono reimputati i residui non esigibili e disposte le conseguenti variazioni di bilancio;

DATO ATTO CHE:

- le obbligazioni in questione prevedono prestazioni e liquidazioni per le quali si rende necessario procedere con i pagamenti prima del riaccertamento ordinario dei residui,

e pertanto rientrano nella fattispecie prevista dal punto 9.1 del principio contabile citato;

- le re-imputazioni in esame comportano variazioni al bilancio di previsione 2019, consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da re-imputare, nella parte spesa del bilancio;

- la reimputazione *non ha* comportato l'attribuzione di una diversa classificazione di bilancio, *per la quale si renda necessario rideterminare le relative coperture*;

Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla proposta di determinazione di reimputazione parziale di residui.

IL REVISORE DEI CONTI

